

CAPITOLATO DI GARA

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, AI SENSI DELL’ART. 45 BIS DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE, DI AREA DEMANIALE ATTREZZATA (PICCOLO PONTILE E SPECCHIO ACQUEO) IN CONCESSIONE AL COMUNE DI VADO LIGURE IN FRAZIONE PORTO VADO PER L'ORMEGGIO DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Articolo 1 Oggetto del Capitolato

1. Il presente Capitolato di gara ha per oggetto l’esercizio e l’uso dell’area demaniale marittima, concessa con concessione pluriennale o licenza annuale al Comune di Vado Ligure, ovvero al medesimo Comune autorizzata a titolo di occupazione temporanea, costituita da piccolo pontile e antistante specchio acqueo, attrezzata per il rimessaggio a secco di imbarcazioni per lo svolgimento di attività nautiche diportistiche e di pesca dilettantistica.
2. Presupposto del Capitolato è l’uguaglianza, la trasparenza, la giustizia e la ragionevolezza delle norme e delle regole associative.
3. Possono fare domanda di assegnazione per uno spazio per l’ormeggio tutti i cittadini iscritti all’associazione che gestisce l’area attrezzata.
4. Nell’area attrezzata possono essere ormeggiati solo ed esclusivamente natanti di proprietà di soggetti assegnatari in base alle disposizioni del presente Capitolato.

Articolo 2 Modalità di gestione

1. La gestione delle attività di cui al presente Capitolato è effettuata dall’Associazione regolarmente costituita, avente la propria sede legale nel Comune di Vado Ligure, alla quale detta gestione sia stata affidata dal Comune in base ad apposita convenzione ai sensi dell’art. 45 bis del Cod. Nav., nel rispetto delle regole del presente Capitolato, rimanendo comunque di competenza del Comune ogni possibile contestazione e/o interpretazione inerente il Capitolato stesso.
2. L’Associazione che gestisce l’area attrezzata potrà dotarsi di un suo regolamento interno, che rispetti il presente Capitolato ed i relativi principi ispiratori, previa approvazione da parte della Giunta del Comune stesso. L’assegnazione del posto barca presuppone l’iscrizione all’Associazione.
3. L’Associazione ha il potere di raccogliere attraverso i suoi iscritti, una ulteriore

quota associativa da trattenere al proprio interno per affrontare le spese di gestione ordinaria delle aree gestite. Tale quota non potrà essere superiore al 20% della quota da versare al Comune per il pagamento del “canone annuo” determinato secondo i criteri previsti dall’art. 11 del presente Capitolato.

4. Copia dei relativi atti, quali bandi e graduatoria finale, dovranno essere tempestivamente trasmessi al Comune, anche ai fini delle relative pubblicazioni. Dovranno essere altresì trasmessi in copia gli atti di assegnazione, decadenza, rinuncia o revoca.
5. Il Comune si riserva di intervenire in via sostitutiva avocando a sé gli atti nel caso di ritardi od omissioni da parte dell'Associazione.
6. L’Associazione, sulla scorta della convenzione per la gestione dell’area, dovrà vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolato da parte degli assegnatari, adottando tutte le azioni necessarie in sintonia con i competenti uffici comunali.

Articolo 3 **Ambito di applicazione - Vigilanza**

1. Fermo restando l’osservanza di tutte le norme vigenti applicabili in relazione al tipo di attività, chiunque utilizzi a qualsiasi titolo, beni, infrastrutture od attrezzature ricadenti nell’ambito della suddetta area demaniale, ovvero presti la propria opera in tale ambito, deve attenersi alle ordinanze emanate dall’Autorità marittima competente e vigenti in materia e rispettare le disposizioni contenute nel presente Capitolato.
2. Il Comune provvederà a dare adeguata pubblicità del presente Capitolato mediante pubblicazione permanente sul sito web istituzionale del Comune, nonché in qualunque altra forma ritenga opportuno.
3. Fermo restando tutte le attribuzioni dell’Autorità Marittima e degli altri organi pubblici, il Comune di Vado Ligure, tramite il Corpo di Polizia Municipale vigila sul rispetto delle norme di legge in vigore, ed adotterà tutti i provvedimenti necessari a garantire l’osservanza del presente Capitolato. A tal fine, dopo aver ammonito l’interessato, può disporre l’allontanamento delle unità il cui proprietario/ conduttore si sia reso responsabile di una o più gravi infrazioni, previa contestazione scritta all’interessato.
4. L’assegnatario è tenuto alla stretta osservanza delle leggi in generale e delle norme del presente Capitolato, nonché delle disposizioni del regolamento interno dell’Associazione ed è responsabile sia penalmente che civilmente delle infrazioni commesse.
5. Il Comune e l’Associazione non rispondono di furti, danneggiamenti o altri danni arrecati alle unità o alle attrezzature ricoverate dagli assegnatari o dall’Associazione stessa.

Articolo 4

Assegnazioni

1. L'ormeggio nell'area sopra citata, di cui all'art. 1, potrà essere effettuato, entro i limiti della rispettiva assegnazione, esclusivamente dai soggetti assegnatari, per l'unità indicata in sede di domanda di assegnazione.
2. Ai fini dell'assegnazione, l'Associazione emana un apposito bando, in esito al quale gli interessati dovranno presentare apposita domanda, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla sua pubblicazione, all'Albo pretorio *on line* del Comune, nella bacheca dell'Associazione e mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici.
3. Nel caso in cui le domande regolarmente pervenute fossero in numero superiore al numero degli spazi disponibili, i soggetti non utilmente collocati in graduatoria avranno titolo all'assegnazione in base a quanto disposto dal successivo art. 5.
4. Per l'assegnazione l'Associazione valuterà le domande che perverranno entro il termine, non inferiore a trenta giorni, stabiliti dal bando. Le domande pervenute dopo detto periodo non saranno ammesse. Non si terrà conto e saranno senz'altro archiviate le domande di assegnazione pervenute al di fuori dei termini di apertura di un apposito Bando.
5. Le domande dovranno essere corredate da apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 445/2000, con i quali, consapevoli delle conseguenze anche penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, si certifica ed attesta quanto segue:
 - a) generalità del richiedente l'assegnazione;
 - b) tipo di unità (es. gozzo in legno) da ormeggiare;
 - c) generalità complete del relativo proprietario (o comproprietario) che deve coincidere con il richiedente l'assegnazione;
 - d) stato di famiglia del richiedente;
 - e) eventuale documentazione comprovante l'esistenza di condizioni invalidanti a mente della legge 104/1992;
 - f) indicazione delle generalità e della residenza degli aventi diritto all'uso della barca (coniuge, parenti entro il 2° grado ed affini entro il 2° grado);
 - g) lunghezza f.t. (non superiore a mt. 12,00);
 - h) larghezza f.t.;
 - i) tipo di motore (specificare se entro bordo o fuoribordo);
 - j) nome dell'unità (eventuale);e dovranno recare in allegato la seguente documentazione:
 - a) foto a colori dell'unità;
 - b) per i natanti (con motore entro o fuoribordo) e per le imbarcazioni con motore fuori bordo copia del certificato d'uso del motore ovvero della dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore (in copia autocertificata come autentica ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000);

- c) copia del contrassegno di assicurazione del motore (in copia autocertificata come autentica ai sensi dell'art. 19 del DPR 445/2000) che deve essere intestata allo stesso richiedente.
6. L'Associazione prima di procedere all'assegnazione dei posti verificherà che le richieste contengano tutte le informazioni richieste. Nel caso di domande incomplete o irregolari, si provvederà alla richiesta delle necessarie integrazioni, che dovranno pervenire entro 15 giorni, pena la archiviazione della pratica.
 7. A conclusione della verifica dei dati richiesti, si procederà all'assegnazione dello spazio acqueo per l'ormeggio tenendo conto della data di assunzione della domanda a protocollo dell'Associazione, secondo l'ordine di presentazione della domanda che varrà anche a titolo di prelazione per la scelta dello spazio stesso. In caso di domande incomplete o irregolari, la data di assunzione a protocollo valida per l'utile collocazione in graduatoria sarà quella con la quale la domanda viene regolarmente integrata.
 8. La graduatoria finale, approvata dall'Associazione, deve essere pubblicata all'Albo pretorio *on line* del Comune ed affissa nella bacheca dell'Associazione nonché mediante manifesti in luoghi pubblici per 15 giorni consecutivi.
 9. L'atto di assegnazione dovrà essere notificato o trasmesso all'interessato mediante raccomandata AR e dovrà essere controfirmato da parte dell'assegnatario e restituito entro i successivi trenta giorni dal ricevimento, a pena di decadenza. La sottoscrizione costituirà atto di sottomissione rispetto alle condizioni d'assegnazione.
 10. Nell'atto di assegnazione dovranno essere chiaramente indicati: generalità dell'assegnatario dello spazio acqueo per l'ormeggio, individuazione del natante come previsto dal precedente comma 5, le condizioni di assegnazione così, come definite dal presente Capitolato.
 - 11 Ad ogni domanda ritenuta idonea verrà rilasciato un contrassegno adesivo, da applicare sull'unità stessa e lo spazio acqueo assegnato dovrà essere occupato dall'unità entro i successivi 30 giorni, a pena di decadenza.
 - 12.L'assegnazione ha validità a tempo indeterminato, fino a revoca, decadenza o rinuncia.

Articolo 5

Assegnazioni successive

1. Ogni volta che si renderanno disponibili - per rinuncia, per decadenza, per revoca ovvero per qualsivoglia altra ragione - spazi acqueei per l'ormeggio, si procederà all'assegnazione attingendo alla graduatoria di cui al precedente art. 4. Detta graduatoria avrà validità di anni CINQUE dalla data di scadenza per la presentazione delle domande indicata nel relativo bando.
2. Decorsi i CINQUE anni di validità della precedente graduatoria, si procederà all'emanazione di un nuovo bando, per gli spazi acqueei disponibili o che si renderanno disponibili nel successivo periodo di vigenza della graduatoria.
3. L'Associazione, prima di procedere all'assegnazione degli spazi acqueei disponibili di cui ai commi 1 e 2, pubblicizzerà con apposito avviso, da pubblicare

con le modalità di cui all'art. 4, comma 2, per almeno 30 giorni, la possibilità per i soggetti già assegnatari di migliorare la propria posizione, con prelazione in base all'anzianità di assegnazione.

4. Non potranno essere prese in considerazione eventuali domande presentate da chi abbia già subito la revoca dello spazio acqueo per uno o più dei motivi indicati al successivo art. 7. nell'ambito del periodo quinquennale di vigenza della relativa graduatoria.

Articolo 6

Modalità di utilizzo

1. L'utilizzo dello spazio acqueo per l'ormeggio è limitato agli aventi diritto all'uso dell'unità indicati all'atto della domanda limitatamente a: coniuge, parenti entro il 2° grado ed affini entro il 2° grado.
2. Lo spazio acqueo assegnato può essere utilizzato solo per l'ormeggio dell'unità indicata all'atto della domanda.
3. L'assegnatario che intende sostituire l'unità deve preventivamente segnalare le nuove caratteristiche ed i dati di cui al comma 5 dell'art. 4. L'Associazione, se le dimensioni della nuova unità sono maggiori, può consentire la sostituzione solo se lo spazio acqueo è adeguato oppure revocare l'assegnazione se non è più possibile, per questioni di spazio o di sicurezza, trovare una sistemazione alla nuova unità.
4. Nel caso in cui un titolare di spazio acqueo per l'ormeggio sostituisca la propria unità senza avvisare preventivamente l'Associazione, l'assegnazione dello spazio acqueo è revocata.
5. In caso di mancato utilizzo dello spazio acqueo per l'ormeggio per un periodo superiore a gg. 30 o della barca per un periodo superiore ai sei mesi, deve essere data preventiva motivata comunicazione scritta all'Associazione, a pena di revoca.

Articolo 7

Decadenza e Revoca

1. Le assegnazioni degli spazi acquei per l'ormeggio decadono automaticamente nei seguenti casi:
 - a) mancata restituzione dell'atto di assegnazione debitamente controfirmato per accettazione delle condizioni ivi riportate, entro il termine di cui al precedente art. 4, comma 9.
 - b) mancata occupazione dello spazio assegnato entro il termine di cui al precedente art. 4, comma 11.
2. La decadenza si verifica automaticamente ed è pronunciata d'ufficio, previa comunicazione all'interessato.
3. Le assegnazioni sono revocate nei seguenti casi:
 - a) nel caso di mancato utilizzo della barca per un periodo superiore a sei mesi o

dello spazio acqueo per l'ormeggio per un periodo superiore a giorni 30 senza darne preventiva motivata comunicazione all'Associazione ai sensi del precedente art. 6, comma 5;

- b) nel caso in cui un titolare di spazio acqueo per l'ormeggio sostituisca la propria unità senza avvisare preventivamente l'Associazione, ai sensi del precedente art. 6, comma 4;
 - c) nel caso di mancato utilizzo della barca o dello spazio acqueo per l'ormeggio per un periodo superiore a 12 mesi consecutivi, anche se debitamente comunicato ai sensi del precedente art. 6, comma 5, senza una valida giustificazione;
 - d) nel caso in cui l'unità sia degradata od in stato di abbandono, e l'assegnatario, preavvertito con lettera A.R., entro il termine di giorni 60 non provveda ad effettuare i necessari lavori di restauro all'imbarcazione ovvero a sostituirla con altro idoneo natante;
 - e) nel caso di violazione del divieto di cessione di cui all'art. 9, comma 3;
 - f) mancato pagamento del canone annuo, come previsto dal successivo art. 11;
 - g) mancata copertura assicurativa di cui all'art. 12, comma 7;
 - h) qualora si rilevi da parte dell'assegnatario una reiterata o grave violazione del presente Capitolato o del regolamento interno di cui all'art. 2, comma 2;
 - i) in caso di morte dell'assegnatario, qualora:
 - I. non vi sia altro comproprietario dell'unità, da comprovarsi con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da presentarsi all'atto della richiesta di assegnazione di spazio acqueo per l'ormeggio di cui all'art. 4, comma 5, lettera c), considerando che alla data del decesso il comproprietario dovrà essere iscritto all'Associazione ai fini del subentro nella concessione di posto barca;
 - II. non vi siano eredi, iscritti all'Associazione alla data del decesso, interessati al mantenimento dell'assegnazione e da accertarsi entro 60 giorni dal decesso dell'assegnatario, ai sensi del successivo art. 8.
4. La revoca è pronunciata dall'Associazione, previa contestazione all'interessato che potrà presentare memorie giustificative entro i successivi 10 giorni.
5. In caso di revoca dell'assegnazione, l'assegnatario deve provvedere a rimuovere l'unità entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali il Comune in relazione alle condizioni del natante disporrà la rimozione della barca ed il trasporto della stessa in discarica a spese dell'assegnatario, ovvero provvederà a mettere all'asta l'unità secondo le procedure previste dalle vigenti normative in materia. I proventi dell'eventuale asta sono acquisiti dal Comune.

6. Qualora abbia notizia che l'Associazione ha ommesso di pronunciare la decadenza o la revoca, sebbene dovute ai sensi dei precedenti commi, il Comune può intervenire in via sostitutiva.

Articolo 8

Decesso dell'assegnatario

1. Salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, lett. i) I, in caso di morte dell'assegnatario hanno diritto a subentrare gli eredi, previa presentazione di idonea dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e richiesta di subentro da presentarsi entro 60 giorni dal decesso dell'assegnatario.
2. Nel caso in cui vi siano più eredi, questi devono d'accordo fra loro individuare un solo assegnatario; in caso di mancato accordo, l'Associazione procede per sorteggio.

Articolo 9

Trasmissibilità del posto barca assegnato

1. Lo spazio acqueo per l'ormeggio è assegnato al proprietario dell'unità e non all'unità.
2. In caso di cessione a qualunque titolo e/o vendita, l'unità non conserva a nessun titolo lo spazio acqueo assegnato.
3. È fatto espressamente divieto di cessione a qualunque titolo dello spazio acqueo per l'ormeggio. Ogni violazione porterà l'Associazione ad attivare la procedura di revoca dello spazio acqueo per l'ormeggio.

Articolo 10

Rinuncia

1. L'assegnazione dello spazio acqueo per l'ormeggio si intende a tempo indeterminato, intendendosi rinnovato tacitamente di anno in anno, se l'assegnatario non comunica all'Associazione la sua rinuncia almeno trenta giorni prima mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'assegnatario dovrà provvedere prontamente a liberare lo spazio acqueo, con applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 5.
3. Nel caso di rinuncia in corso d'anno, l'assegnatario è tenuto comunque al pagamento del canone fino al 31 dicembre dell'anno solare in corso.

Articolo 11

Pagamento del canone

1. L'assegnazione dello spazio acqueo per l'ormeggio comporta il pagamento di un canone annuale, stabilito annualmente dalla Giunta comunale, con il criterio di assicurare come minimo la copertura del 100% del costo del servizio, sulla base della previsione delle spese gestionali, relative al canone demaniale di concessione, all'illuminazione, alle coperture assicurative e al consumo di acqua e delle altre eventuali utenze. Il canone deve essere corrisposto all'Associazione dai singoli assegnatari, in due rate semestrali, in acconto entro il 30 giugno ed a saldo entro il 20 dicembre; l'Associazione a sua volta provvede al pagamento dell'importo complessivo al Comune entro il 31 dicembre.
2. L'assegnatario che non abbia corrisposto entro il termine previsto la rata, perde il beneficio del pagamento dilazionato. Esso viene invitato a saldare l'intera quota, con raccomandata A.R., entro 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine si procederà alla revoca dell'assegnazione. Resta salva l'esazione di quanto dovuto. Le spese postali e di spedizione saranno a carico dei destinatari.
3. Il mancato pagamento nei termini, esclude la possibilità di dilazione del pagamento nell'anno successivo.
4. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3.

Articolo 12

Regole del buon comportamento civile

1. È espressamente vietato occupare il pontile e le aree limitrofe con attrezzi, oggetti ingombranti e materiale personale ed intervenire sulle attrezzature d'uso comune senza preventiva autorizzazione.
2. È espressamente vietato occupare le vie di accesso al pontile con oggetti ingombranti o che comunque rechino intralcio.
3. Ogni assegnatario ha l'obbligo di mantenere puliti e ordinati sia il pontile che il proprio spazio acqueo e conferire eventuali rifiuti a norma di legge.
4. Ogni assegnatario deve comportarsi in modo rispettoso e civile attenendosi a tutte le regole per il buon funzionamento dell'area attrezzata.
5. Ogni assegnatario deve assicurare contro gli incendi e per la responsabilità civile il natante ormeggiato nell'area attrezzata.
6. Ogni assegnatario deve comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza anagrafica.
7. Tutte le unità a motore che intendono usufruire dello spazio acqueo per l'ormeggio devono essere coperte da polizza assicurativa. Nel caso in cui l'unità ne sia sprovvista o in caso di mancato rinnovo, si procederà alla revoca dell'assegnazione.
8. È fatto divieto assoluto agli assegnatari di eseguire – al di fuori di quanto espressamente previsto nel bando e nella convenzione - interventi di alcun tipo sugli

impianti e le utenze nell'area, che rimangono di esclusiva competenza del Comune, il quale può provvedere attraverso personale e mezzi propri od incaricando ditte specializzate.

Articolo 13

Norma finale

1. Nel caso in cui, per qualunque ragione il Comune non risulti più titolare della licenza demaniale di cui all'art. 1, la relativa assegnazione e la convenzione con l'Associazione decadono automaticamente, e all'Associazione non competono rimborsi, indennizzi, indennità o risarcimenti di sorta, fatta eccezione per la quota di canone di cui all'art. 11 eventualmente anticipata, per il periodo non fruito.